



## Lavori usuranti e pensione anticipata: novità

**Autore :** Noemi Secci

**Data:** 04/10/2017

*Più facile richiedere la pensione anticipata per gli addetti ai lavori usuranti e al lavoro notturno: che cosa cambia.*

Procedura più snella e meno documenti da conservare per poter ottenere la **pensione anticipata** in qualità di addetti a lavori usuranti e notturni, grazie a un nuovo decreto del ministero del Lavoro **[1]**.



I lavoratori addetti ai **lavori usuranti** ed ai **turni notturni**, in particolare, se assunti a partire dall'**11 gennaio 2008**, non dovranno più inviare all'Inps i documenti che certificano il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici pensionistici. Alcuni documenti, però, dovranno essere comunque presentati all'Inps, mentre le semplificazioni non saranno totali per chi è stato assunto prima dell'11 gennaio 2008 e per alcune particolari categorie.

Ma procediamo per ordine e vediamo quali sono le principali novità.

## **Documenti pensione anticipata per lavori usuranti, le novità**

Per quanto riguarda gli addetti ai lavori usuranti e i lavoratori notturni assunti dall'**11 gennaio 2008** in poi, come appena esposto non sarà più necessario inviare all'Inps i documenti che certificano l'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo minimo necessario al riconoscimento dei benefici pensionistici.

In particolare, per accedere alla pensione anticipata (o, più precisamente, alla pensione di anzianità) per lavori usuranti, è necessario essere stati adibiti a tali mansioni, o a turni notturni, per un periodo almeno pari alla metà della vita lavorativa o a 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

Le semplificazioni sono invece minori per i lavoratori assunti prima dell'11 gennaio 2008: questi dovranno inviare all'Inps, per accedere ai **benefici pensionistici**, il libro matricola, o il libro unico del lavoro o, ancora, il libretto di lavoro, il ruolo di equipaggio o la comunicazione al centro per l'impiego di assunzione, di cessazione ed eventualmente di variazione del rapporto di lavoro.

Oltre a questi documenti, i lavoratori impegnati **in mansioni particolarmente usuranti** e gli addetti alla **linea di catena** dovranno produrre il contratto di lavoro individuale, con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore.

Gli autisti di **mezzi pubblici di trasporto** di capienza non inferiore a **9 posti** dovranno presentare, per la concessione dei benefici, il libro matricola, o, in alternativa, il libro unico del lavoro o il libretto di lavoro.

## **Novità documenti pensione anticipata per lavori notturni**



Gli addetti ai **lavori notturni** dovranno invece produrre, oltre al contratto di lavoro individuale, i cedolini paga con l'indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno: questi documenti servono per dimostrare che l'interessato è stato adibito al lavoro notturno per almeno metà della vita lavorativa o per almeno 7 anni nell'ultimo decennio di lavoro.

## **Novità documenti pensione anticipata lavori usuranti per i dipendenti pubblici**

Non vi sono cambiamenti, invece, in merito ai documenti necessari per i dipendenti pubblici addetti a lavori usuranti o notturni: per loro, è necessario questi, per ottenere la pensione anticipata per lavori usuranti, devono produrre una **certificazione dell'ente pubblico** che attesti lo svolgimento e la durata delle attività lavorative, assieme al servizio complessivamente svolto e agli stipendi ricevuti.

## **Come funziona la pensione anticipata per addetti ai lavori usuranti**

La **pensione anticipata** degli addetti ai **lavori usuranti** e al **lavoro notturno** ha dei requisiti più leggeri rispetto alle pensioni anticipata e di vecchiaia previste per la generalità dei lavoratori. I requisiti sono uguali per tutti coloro che hanno svolto lavori usuranti o lavoro notturno per almeno 78 notti l'anno (per almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure per oltre la metà della vita lavorativa); le condizioni sono più severe, invece, per chi ha svolto lavoro notturno per meno di **78 notti** l'anno.

Il trattamento, in particolare, è una **pensione di anzianità**, che si può raggiungere col possesso di una determinata quota (la quota è la somma di età e contributi posseduti). Per approfondimenti sul diritto a questa pensione, si veda: [Pensione lavori usuranti, domanda più semplice](#).

Gli addetti ai lavori usuranti e notturni, comunque, se sono anche **lavoratori precoci** (con almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro versati prima del 19° anno di età) possono accedere anche alla pensione anticipata ordinaria, con **41 anni** di contributi. Per approfondimenti: [Pensione anticipata quota 41](#).



## Novità domanda pensione anticipata lavori usuranti

Per ottenere la pensione anticipata per gli addetti ai lavori usuranti e notturni non basta inviare la **domanda di pensione**, ma bisogna prima inviare una domanda all'Inps per certificare il **possesso dei requisiti**. Questa domanda va inviata entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti agevolati.

Una volta che l'Inps certifica il possesso dei requisiti legati allo svolgimento di lavori usuranti o di turni notturni, è possibile inviare la **domanda di pensione** vera e propria..

Se la richiesta di riconoscimento dell'attività usurante è inviata **oltre il 1° maggio** dell'anno precedente, la **liquidazione della pensione** è posticipata da 1 a 3 mesi, a seconda dei mesi di ritardo.

---

## Decreto 20 settembre 2017

Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto l'art. 1, commi 206 e 207, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ridefiniscono i requisiti per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti»;



Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che istituisce l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro"»;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 208, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207 del medesimo art. 1, e' necessario apportare le necessarie modificazioni al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2011, anche introducendo eventuali semplificazioni alla documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio e fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2011, di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 2, comma 1, le parole: «e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
- b) all'art. 4, comma 1, le parole: «ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in riferimento alla lettera b), entro il 30 ottobre 2017 in riferimento alla lettera b-bis) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento alla lettera b-ter)»;
- c) all'art. 5, comma 1, le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ispettorato nazionale del lavoro»;
- d) all'art. 6: 1) al comma 1, le parole: «alla Direzione provinciale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ispettorato territoriale del lavoro»;  
2) al comma 3, le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispettorato nazionale del lavoro»;
- e) all'art. 8, comma 2, le parole: «dell'INPDAP e dell'ENPALS» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS».

2. La tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011 e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Note:**



**[1]** D.M. 20/09/2017.